

**Edizione di sabato 23 novembre 2013**

## **DICHIARAZIONI**

[Come ti regolarizzo il modello UNICO](#)

di **Fabio Pauselli**

## **ADEMPIMENTI**

[La risoluzione n. 83/E sulla registrazione dei contratti di locazione a seguito dell'introduzione dell'APE](#)

di **Sergio Pellegrino**

## **PROFESSIONISTI**

[L'avvocato può fare il Presidente del CdA di una società commerciale se non ha poteri operativi](#)

di **Fabio Landuzzi**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Come ti \(ri\)tasso gli immobili](#)

di **Massimiliano Tasini**

## **CASI CONTROVERSI**

[È davvero non deducibile la svalutazione degli immobili?](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

## **BUSINESS ENGLISH**

[An auditors' report](#)

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Come ti regolarizzo il modello UNICO***

di **Fabio Pauselli**

Nello scenario attuale in cui dichiarazioni, comunicazioni, elenchi e chi più ne ha più ne metta, la fanno da padrone è sovente la necessità di ricorrere alla **correzione di errori od omissioni** per non incorrere in sanzioni amministrative che gli uffici, in sede di verifica, potrebbero applicare. In funzione del momento in cui si procede autonomamente alla rettifica, si possono correggere gli errori attraverso due distinte modalità, presentando una **dichiarazione correttiva nei termini** o una **dichiarazione integrativa dopo la scadenza**.

La **dichiarazione correttiva** si presenta qualora, a seguito della presentazione del modello Unico nei termini ordinari, ci si accorga di aver commesso degli errori nella mancata esposizione di redditi ovvero di oneri deducibili/detraibili dai quali potrebbe scaturire una maggiore/minore imposta. La peculiarità della correttiva è che **non siano ancora scaduti i termini di presentazione del modello Unico**, andando a correggere quella già consegnata.

La **dichiarazione integrativa** entra in gioco quando, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, si vuole rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. Nello specifico occorre utilizzare il modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando quali quadri sono oggetto di aggiornamento e quali sono rimasti invariati, **riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione**. Il presupposto dell'integrativa è l'aver presentato la dichiarazione originaria nei termini ovvero anche entro 90 giorni dal termine di scadenza; in tal caso saremmo in presenza di una **dichiarazione tardiva** la cui validazione comporta il pagamento spontaneo di una sanzione ridotta di € 25,00 (pari ad 1/10 di € 258) per ogni singola dichiarazione presente all'interno di uno stesso modello Unico (ad esempio Iva e Irap).

E' evidente che **oltre i 90 giorni dal termine di scadenza** non sarà possibile presentare alcuna dichiarazione; a fronte di eventuali invii la dichiarazione risulterà comunque **omessa** e, in caso di imposta a debito, potrà essere utilizzata quale titolo per la riscossione delle somme dovute.

I termini entro cui è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** cambiano a seconda che questa sia a **favore del contribuente** oppure a **favore dell'Amministrazione Finanziaria**.

Nel primo caso, ove si volessero correggere errori od omissioni sulla dichiarazione originaria, è possibile presentare una seconda dichiarazione **entro il termine di presentazione di quella**

**relativa al periodo di imposta successivo.** Tale correzione, ove non influisca sull'azione di controllo, **non è soggetta a sanzioni** e **l'eventuale maggiore imposta dovuta** può essere versata mediante ravvedimento operoso (purché le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche), mentre gli **eventuali maggior crediti di imposta** possono essere **utilizzati in compensazione**.

Nel secondo caso, invece, gli errori commessi che comportano un maggior reddito possono essere corretti mediante la presentazione di una dichiarazione **integrativa entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria**; così facendo la dichiarazione può essere prodotta anche se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche seppur, tuttavia, non è prevista alcuna riduzione delle sanzioni.

Un cenno, infine, va fatto alle **diverse tipologie di violazioni** che devono essere sanate contestualmente alla regolarizzazione del modello Unico. In particolare, ci si vuole soffermare su quelle fattispecie molto simili che, in realtà, nascondono profili sanzionatori ben diversi. E' il caso, ad esempio, dei c.d. **errori formali**: quelli che sono **di ostacolo all'attività di accertamento** (ad esempio l'omissione dei dati del contribuente, la compilazione su modello non conforme, la mancata o errata compilazione di quadri reddituali) possono essere sanati con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento di una sanzione ridotta di 32 euro (1/8 di 258 euro). Per gli **errori meramente formali**, invece, non ostativi all'attività accertativa, non è prevista alcuna sanzione; è sufficiente presentare la sola dichiarazione integrativa. Nel caso di errori che incidono sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli **artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973**, questi possono essere corretti con la presentazione di una dichiarazione integrativa e con il versamento delle maggiori imposte più interessi e sanzioni nelle misure previste dal **ravvedimento operoso**. Nel caso, invece, di errori che incidono sempre sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta ma **rilevabili esclusivamente nella fase di accertamento**, questi potranno essere corretti con la presentazione di un'integrativa e con il versamento delle maggiori imposte più interessi e sanzioni nella misura del **12,5%** (1/8 del 100%).

## ADEMPIMENTI

---

### ***La risoluzione n. 83/E sulla registrazione dei contratti di locazione a seguito dell'introduzione dell'APE***

di **Sergio Pellegrino**

Come è noto, con l'**art. 6 del D.L. n. 63/2013**, che ha riformulato l'**art. 6 del D. Lgs. 192/2005**, ai **contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione**, deve essere allegato l'**attestato di prestazione energetica**: dal **4 agosto** scorso l'eventuale mancanza dell'**APE** determina la **nullità** dei contratti in questione.

Prevede infatti il **comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005** che *"Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici"*, mentre il successivo **comma 3-bis** stabilisce che *"L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti"*.

Con la [risoluzione n. 83/E del 22 novembre](#), l'Agenzia delle entrate affronta il tema dell'**assoggettamento dell'APE all'imposta di registro e all'imposta di bollo**, e se ancora l'attestazione debba essere **presentata in copia semplice o in copia conforme all'originale**.

Per quanto riguarda la debenza dell'**imposta di registro**, non sussistendo l'obbligo di registrazione dell'attestazione, ma rappresentando questa una **parte integrante del contratto**, non sconta l'imposta in modo autonomo, come si desume dalla lettura dell'**art. 11 del D.P.R. 131/1986 (TUR)**.

Il **comma 7** della disposizione in questione prevede infatti che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli **atti ad esso allegati**, ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta:

- di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto;
- di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
- di atti non soggetti a registrazione.

L'APE, lo evidenziavamo in precedenza, deve essere allegata anche ai **contratti di locazione**, e

non soltanto agli atti che comportano il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili.

Considerando che l'obbligo di registrazione dei contratti di locazione può essere assolto in alternativa con la **presentazione cartacea** presso gli uffici dell'Agenzia o con la **trasmissione telematica** attraverso gli applicativi *Locazioni web*, *Siria* e *Iris*, la risoluzione ha anche chiarito come debba essere prodotta la certificazione nel caso in cui la modalità prescelta sia stata appunto quella telematica: in questo caso, non essendo possibile allegare l'APE contestualmente alla registrazione del contratto, questa può essere **prodotta in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione in un momento successivo**. Anche in questa evenienza comunque non è dovuta l'imposta di registro.

Questa dovrà essere invece applicata, nella **misura fissa di 168 euro**, laddove l'attestazione venga **registrata volontariamente**, ad esempio per conferirle data certa: questo sulla base del disposto dell'**art. 8 del TUR** che stabilisce che *"chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto"*.

La risoluzione precisa poi che l'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, **non deve essere assoggettato all'imposta di bollo**.

Se invece viene allegata al contratto di locazione **copia dell'attestato di prestazione energetica**, con **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, **l'imposta di bollo va applicata nella misura di 16 euro per ogni foglio**, sulla base di quanto previsto dalla **nota 1 all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972**, che stabilisce che *"Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale"*.

## PROFESSIONISTI

---

### ***L'avvocato può fare il Presidente del CdA di una società commerciale se non ha poteri operativi***

di Fabio Landuzzi

Con la [sentenza n. 25797 del 22 ottobre 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione](#) hanno deciso che colui che esercita la professione di **avvocato può assumere la carica di Presidente del consiglio di amministrazione** di una società commerciale, **a condizione che** in virtù di tale carica egli **non abbia effettivi poteri di gestione** dell'impresa.

Il caso giunto al giudizio della Suprema Corte era originato dalla controversa insorta fra un soggetto, all'epoca dei fatti praticante procuratore, ed **il Consiglio dell'Ordine degli avvocati** della sua città il quale gli **aveva revocato l'autorizzazione all'esercizio della pratica forense** in quanto **la persona rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Srl**, seppure partecipata dall'ente locale in quanto avente per oggetto la gestione di un servizio pubblico. I fatti erano sorti **in vigore dell'articolo 3 del R.d. 27 novembre 1933 n. 1578**, poi in seguito **abrogato** per via dell'articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 la quale ha infatti previsto una nuova disciplina della incompatibilità della professione di avvocato con l'attività d'impresa.

L'**attuale disciplina** contenuta al citato **articolo 18 della Legge 247/2012** prevede infatti, fra l'altro, che **la professione di avvocato è incompatibile "con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione"**.

Con la sentenza in commento, la **Cassazione** afferma che **la nuova formulazione della norma** in oggetto ha di fatto **recepito** sostanzialmente **un principio** che era stato **già enunciato e applicato** dalla stessa Suprema Corte quando era stata in passato chiamata a decidere la materia in vigore dell'articolo 3 del R.d. 1578/1933; si legge infatti nella sentenza che risultava essere già un principio consolidato quello per cui **il legale che ricopre la funzione di Presidente del consiglio di amministrazione o di Amministratore delegato o di Amministratore unico di una società commerciale può trovarsi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense qualora tale carica sociale comporti per la persona l'esercizio di effettivi poteri di gestione o di rappresentanza della società. A nulla rileva**, a tale fine, l'indagine riguardo alla **consistenza patrimoniale della società** al cui organo amministrativo partecipa l'avvocato, come pure la sua possibile esposizione a procedure concorsuali.

Secondo la Cassazione, pertanto, **il Consiglio nazionale forense aveva applicato un'interpretazione inappropriata della norma**, poiché non si era attenuto all'epoca dei fatti al principio sopra enunciato, ritenendo all'opposto che la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione fosse di per sé stessa tale da generare incompatibilità con l'esercizio della professione forense, **omettendo invece di accertare se la persona**, in questa sua veste di membro dell'organo amministrativo della Srl, **fosse in concreto titolare di effettivi poteri di gestione**.

In conclusione, alla luce del precetto normativo vigente e dell'indirizzo interpretativo confermato in questa sede alla Cassazione, **si può affermare che per gli avvocati è possibile assumere incarichi di consigliere di amministrazione di società di capitali, senza incorrere nella incompatibilità con la professione forense, ma a condizione che essi non assumano effettivi poteri di gestione e di rappresentanza della società stessa** (cd. esercizio del commercio in nome altrui).

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Come ti (ri)tasso gli immobili***

di **Massimiliano Tasini**

Si è detto in un precedente articolo (si veda [“Come ti tasso gli immobili”](#) in Ecnews dell'8 novembre 2013) delle difficoltà che si incontrano nel procedere ad individuare il **corretto trattamento tributario delle cessioni di immobili** (terreni e fabbricati) nella determinazione del reddito delle persone fisiche.

Una prima considerazione si impone. I **redditi diversi** non sono una categoria aperta. Le cose stavano così vigente il **D.P.R. 597/1973**, il cui art. 80 autorizzava senz'altro una lettura per così dire “assorbente” della categoria dei redditi diversi.

Sotto questo profilo, pertanto, ogni lettura dell'Agenzia delle Entrate volta a **“tassare ad ogni costo”** qualsivoglia provento incassato dalle persone fisiche va decisamente respinta, salvo che gli Uffici non riescano ad evocare quel “mostro” che prende il nome di **abuso del diritto** ed al quale fanno sempre più spesso riferimento gli atti del Fisco, nell'ottica di tentare di scavalcare gli ostacoli frapposti dalla normativa vigente (e, per l'abuso, di tutto può parlarsi tranne che di normativa vigente ... sic).

Venendo alla disciplina positiva, si riscontrano nella pratica con una certa frequenza casi in cui gli uffici **negano validità alle perizie di rivalutazione** redatte allo scopo di affrancare il valore dei terreni previa corresponsione dell'imposta sostitutiva (il riferimento è agli **artt. 5 e 7 della legge 448/2001** relativa a terreni e partecipazioni, disciplina ripetutamente riaperta dal legislatore praticamente senza soluzione di continuità fino ad oggi). L'Agenzia delle Entrate sostiene che tali perizie non produrrebbero effetti giuridici se redatte dopo la cessione/permuta dei terreni, sebbene giurate prima del pagamento della prima o unica rata dovuta per assolvere l'imposta sostitutiva dovuta.

La giurisprudenza della Suprema Corte si è però oramai graniticamente orientata in senso opposto: si vedano la [sentenza n. 30729 del 30 dicembre 2011](#), nonché le [ordinanze n. 22990 del 13 dicembre 2012](#) e [n. 11062 del 9 maggio 2013](#). Contraria resta l'Agenzia delle Entrate, [circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013](#).

Altra questione sicuramente controversa è quella di comprendere quando un terreno possa dirsi **“lottizzato”**. Infatti, gli **articoli 67 e 68 del Tuir** riservano una disciplina assai diversa a seconda che tale requisito sussista o meno.



Volendo banalizzare la questione, potremmo sintetizzare che la lottizzazione è un “percorso” che consta di **due fasi**: una prima che attiene al **procedimento amministrativo**, ed una seconda nella quale si procede a **realizzare le opere** dovute per soddisfare gli impegni che i proprietari lottizzanti si sono dati.

Ora, quale è il momento rilevante? All’inizio del percorso amministrativo? Al suo termine? O al termine delle opere da realizzare sul terreno?

Purtroppo, nella disciplina tributaria, mentre è presente una nozione di terreno edificabile **manca una definizione di terreni lottizzati**, né la disciplina desumibile da norme extra-tributarie consente di tracciare un perimetro sufficientemente chiaro.

Secondo l’art.18 della L. n. 47/1985 è lottizzazione “*qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che,*

- *per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti,*
- *denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.*

D’altra parte, il Ministero delle Finanze con la nota n. 2704/1981, in senso favorevole al contribuente, ha opportunamente precisato che il **semplice frazionamento catastale di un terreno non costituisce operazione incrementativa diretta ad agevolare la successiva vendita**, né può essere assimilato alla lottizzazione, la quale consiste nell’utilizzazione del suolo per la realizzazione, contemporanea o successiva, di un insediamento edificatorio previa predisposizione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La Cassazione, con la sentenza n.6836/2001 ha precisato che **costituisce lottizzazione il trasferimento di quattro lotti di terreno, frutto di frazionamento di un più ampio appezzamento**, originariamente agricolo, ricevuto per donazione paterna, già dotati della relativa concessione edilizia, avendo lo stesso contribuente presentato i relativi progetti. Pur non vertendosi in ipotesi di lottizzazione nel senso previsto dall’art. 28 della L. n. 1150/1942, **l’operazione** attuata dal contribuente era comunque nella sostanza **volta a rendere edificabili i terreni**. È questa una pronuncia che denota come la scelta della Corte è ancora una volta nel senso di fuoriuscire dagli stretti binari normativi per accedere ad una visione più sostanzialistica.

Da ultimo si può rilevare come la [R.M. n.319/E/2008](#), nel recepire il principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità – [Cass. sent. n. 26275/2007](#) – ha ritenuto che la lottizzazione si perfeziona solo nel momento in cui il Comune ha stipulato anche la convenzione di lottizzazione non essendo pertanto sufficiente la mera approvazione del piano di lottizzazione. Quindi, sembra potersi ritenere che **è solo con il completamento della fase amministrativa che la lottizzazione viene ad esistere**.



## CASI CONTROVERSI

---

### ***È davvero non deducibile la svalutazione degli immobili?***

di **Giovanni Valcarenghi**

L'emanazione della [risoluzione n.78/E dello scorso 12 novembre](#), ci dà l'occasione di riflettere su un tema lungamente dibattuto in dottrina, risolto in maniera negativa dalla Entrate: ove si sia operata, a livello di rimanenze di bilancio, la **valutazione di un bene a costo specifico** (si pensi al caso degli immobili, ma non solo), l'eventuale **svalutazione** a seguito del decremento di valore è fiscalmente riconosciuta in deduzione? In sostanza, il **criterio di derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio**, supera la disposizione dell'articolo 92 del TUIR?

Il parere delle Entrate ad oggi è chiaro (in senso di non ammettere la deduzione della svalutazione) ed è stato manifestato in risposta all'interpello di una società che, dopo avere acquistato un bene ad una asta giudiziale, si è vista costretta a svalutarne il costo di iscrizione, a seguito di celate difformità edilizie, che ne hanno determinato un significativo deprezzamento. In ossequio ai canoni civilisti la svalutazione si rende obbligatoria, ma **per il sol fatto di avere valutato la rimanenza a costo specifico, tale deprezzamento non è fiscalmente deducibile**.

Per l'Agenzia, la disposizione dell'articolo 92 del TUIR svolge la funzione di tutela dell'imponibile e, per conseguenza, **risultano ammesse in deduzione solo le svalutazioni** esplicitamente citate dalla stessa, vale a dire quelle **relative ai beni valutati con i criteri di natura forfetaria**. Legittimare una interpretazione difforme, si afferma, rappresenterebbe una **violazione della ratio** della norma e condurrebbe a risultati difformi rispetto alle conclusioni raggiunte per i soggetti *IAS adopter*.

Va subito detto che la discussione attiene non una modalità specifica di determinazione dell'imponibile, ma esclusivamente il **momento di rilevanza di un minor valore del bene** rispetto a quello di acquisto; in definitiva, poiché stiamo parlando di valorizzazione delle rimanenze, per loro natura destinate alla successiva cessione (normalmente nel breve periodo), ciò che non fosse fiscalmente riconosciuto in un periodo di imposta troverebbe, giocoforza, rilevanza nel momento successivo della vendita, sotto forma di minor ricavo.

Detto ciò, a noi pare che, da un lato, il criterio di (s)valutazione civilistico si sovrapponga in modo perfetto al ragionamento di natura fiscale; la specifica previsione inserita letteralmente per i casi di valutazione con criteri *standard*, in realtà, si rende necessaria per il particolare modo di **stratificazione "annuale" del valore**, che potrebbe essere costituito da differenti componenti singolarmente superiori o inferiori alla quotazione corrente. Tale esigenza,

ovviamente, non si rende attuale nel caso di valutazione a costo specifico.

Per altro verso, aderire alla tesi prospettata dalle Entrate significa affermare la **irrilevanza del concetto di valore normale** per i beni valutati a costo specifico; ma tale concetto appare smentito da altre norme del TUIR che, ad esempio in relazione ai redditi in natura o al transfer pricing, sanciscono la rilevanza assoluta di tale concetto.

Infine, cercare un parallelo di trattamento con i soggetti IAS ADOPTER può apparire non come una **giustificazione**, bensì come un controsenso, poiché appare chiaro che si tratta di due ambiti completamente indipendenti tra loro.

In conclusione, a noi pare che **la risoluzione 78/E non sia da condividere** in modo automatico come punto di approdo, tant'è che sono numerosi, in dottrina, gli spunti di natura esattamente contraria. Casomai, ci viene spontaneo rilevare che il documento, forse, appare come avente un **contenuto "obbligato"**; infatti, poiché i tipici beni valutati a costo specifico sono gli immobili, notoriamente interessati da un decremento di valore generalizzato sul mercato, avvalorare la deducibilità della svalutazione avrebbe determinato un decremento di gettito erariale non indifferente, specialmente nell'attuale situazione di mercato. Le esigenze di cassa, talvolta, sono più impellenti rispetto a quelle di corretta interpretazione della norma.

Quantomeno, possiamo ora dire di conoscere il pensiero delle Entrate, con la conseguenza che adottando comportamenti difformi (che a noi paiono assolutamente sostenibili) sarà certa una contestazione da contrastare in sede contenziosa.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***An auditors' report***

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

We have audited the financial statements of XXX plc<sup>[1]</sup> for the period ended 31 August 2013 which comprise of the Consolidated Statement of Comprehensive Income, the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Changes in Equity, the Consolidated Statement of Cash Flows, the Parent Company Balance Sheet and the related notes.

The financial reporting framework that has been applied in the preparation of the group financial statements is applicable law and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the European Union. The financial reporting framework that has been applied in the preparation of the Parent Company financial statements is applicable law and United Kingdom Accounting Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice).

This report is made solely to the company's members, as a body, in accordance with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006. Our audit work has been undertaken so that we might state to the company's members those matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the company and the company's members as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

#### **Respective responsibilities of directors and auditors**

As explained more fully in the Statement of Directors' Responsibilities, the directors are responsible for the preparation of the financial statements and for being satisfied that they give a true and fair view. Our responsibility is to audit and express an opinion on the financial statements in accordance with applicable law and International Standards on Auditing (UK and Ireland). Those standards require us to comply with the Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors.

#### **Scope of the audit of the financial statements**

An audit involves obtaining evidence about the amounts and disclosures in the financial statements sufficient to give reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. This includes an assessment of: whether the accounting policies are appropriate to the company's circumstances and have

been consistently applied and adequately disclosed; the reasonableness of significant accounting estimates made by the directors; and the overall presentation of the financial statements.

We read all the financial and non-financial information in the Chairman's Statement, Directors' Report and Corporate Governance Statement and any other surround information to identify material inconsistencies with the audited financial statements. If we become aware of any apparent material misstatements or inconsistencies we consider the implications for our report.

### **Opinion on financial statements**

In our opinion:

- the financial statements give a true and fair view of the state of the group's and of the parent company's affairs as at 31 August 2013 and of the group's profit for the year then ended;
- the group financial statements have been properly prepared in accordance with IFRSs as adopted by the European Union;
- the parent company financial statements have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice; and • the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.

### **Opinion on other matters prescribed by the Companies Act 2006**

In our opinion the information given in the Directors' Report for the financial year for which the financial statements are prepared is consistent with the financial statements.

### **Matters on which we are required to report by exception**

We have nothing to report in respect of the following matters where the Companies Act 2006 requires us to report to you if, in our opinion:

- adequate accounting records have not been kept by the parent company, or returns adequate for our audit have not been received from branches not visited by us; or
- the parent company financial statements are not in agreement with the accounting records and returns; or
- certain disclosures of directors' remuneration specified by law are not made; or
- we have not received all the information and explanations we require for our audit.

---

[\[1\]](#) Plc: public limited company/società quotata

[\[2\]](#) Dichiarazione di limitazione di responsabilità

## COMPREHENSION EXERCISES

### Exercise 1.

Collocation: a familiar grouping of words, especially words that habitually appear together and thereby convey meaning by association.

Match the verbs (a-i) with the nouns (1-7) to form the collocations used in the text.

Verb

Noun

a. accept

b. apply

c. assume

d. audit

e. form

f. obtain

g. prepare

h. state

i. undertake

1. audit work

2. responsibility

3. evidence

4. financial reporting framework

5. matters

6. financial statements

7. opinions

### **Exercise 2**

What difference is there between the Financial Reporting Framework used in the preparation of the Group statements and those of the Parent Company?

### **Exercise 3**

What disclaimers [\[2\]](#) do the auditors make?

### **Exercise 4**

What, according to the text, does an audit involve?

### **Exercise 5**

What reports and statements that make up XXX plc's financial statements did the auditors examine?

### **Exercise 6**

Which word is the 'odd one out' and why?

*misstatement; disclosures; inconsistencies*

## **ANSWERS**

### **Exercise 1.**

- a. accept responsibility;
- b. apply financial reporting framework
- c. assume responsibility
- d. audit financial statements
- e. form opinions
- f. obtain evidence
- g. prepare financial statements



h. state matters

i. undertake audit work

## **Exercise 2**

The financial reporting framework applied in the preparation of the group financial statements is applicable law and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the European Union; the financial reporting framework applied in the preparation of the Parent Company financial statements is applicable law and United Kingdom Accounting Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice).

## **Exercise 3**

1. the report is made solely to the company's members to state to them those matters required to be stated in an auditor's report and for no other purpose.
2. to the fullest extent permitted by law, the auditors do not accept or assume responsibility to anyone other than the company and the company's members as a body, for their audit work, for this report, or for the opinions formed.
3. The auditors' responsibility is to audit and express an opinion on the financial statements in accordance with applicable law and International Standards on Auditing (UK and Ireland) and consequently to comply with the Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors.

## **Exercise 4**

An audit involves (i) obtaining evidence about the amounts and disclosures in the financial statements

sufficient to give reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement,

whether caused by fraud or error; and (ii) making an assessment of whether the accounting policies are

appropriate to the company's circumstances and have been consistently applied and adequately disclosed.

## **Exercise 5**

Consolidated Statement of Comprehensive Income, the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Changes in Equity, the Consolidated Statement of Cash Flows, the Parent Company Balance Sheet and the related notes, the financial and non-financial information in the Chairman's Statement, Directors' Report and Corporate

Governance Statement and any other related information.

### **Exercise 6**

*Disclosures*, because it does not have a negative sense.